

[REDACTED]

Sent. 13777/05
Rep. 11027/05

SENTENZA N.
N. 10959/1999-39465/2001 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica
Dott.ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti
dagli Avv.ti [REDACTED] presso lo studio dei quali è
elettivamente domiciliata

attrice

contro

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti dall'
Avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad oggetto: azione di rendiconto

sulle conclusioni precisate in fogli appresso allegati, siglati dal
G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la madre [redacted] e la sorella [redacted] per sentire pronunciare la divisione del patrimonio relitto dal padre [redacted], deceduto nel 1975, ordinare alla sorella ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 263 c.p.c. di rendere il conto della gestione operata in virtù della procura generale conferitale dall'attrice con atto 9.4.1976 e condannare la stessa al pagamento delle somme dovute pro quota a titolo restitutorio e/o risarcitorio in relazione agli atti -commissivi ovvero omissivi- di gestione compiuti ed alla rimessione di tutto quanto ricevuto a causa del mandato.

Si costituiva in giudizio [redacted] per eccepire l'inammissibilità della domanda di divisione per difetto di interesse e l'insussistenza dell'obbligo di rendiconto.

In subordine la convenuta richiedeva la subordinazione del rendiconto a quello che a sua volta avrebbe dovuto dare l'attrice alla sorella in virtù del mandato gestorio conferitole.

[redacted] non si costituiva in giudizio sicchè veniva dichiarata contumace.

Successivamente e dopo il decesso della parte contumace l'attrice conveniva nuovamente in giudizio la sorella ed il figlio di quest'ultima, [redacted], e per esso il genitore esercente la potestà, [redacted], per sentire accertare e dichiarare la non autografia del testamento olografo in data 30.12.1996 di [redacted]

[redacted] in subordine per richiedere l'annullamento del testamento olografo per incapacità di intendere e di volere della de cuius; in ogni caso anche per sentire accertare nei confronti di [redacted] l'indegnità a succedere di [redacted]

in via ulteriormente subordinata per sentire disporre la reintegrazione della legittima mediante riduzione della disposizione testamentaria e per sentire ordinare alla convenuta il conto della gestione operata sul patrimonio della madre.

Si costituivano in giudizio le parti convenute per opporsi alle domande di cui chiedevano il rigetto.

Dopo la riunione delle cause e la consulenza tecnica le parti addivenivano ad un accordo transattivo ad eccezione dell'azione di rendiconto formulata nella causa Rg 1059/99 in riferimento alla gestione dei conti correnti.

Proseguito il giudizio su questa domanda residuale, dopo l'ordine ad entrambe le parti di presentazione del conto in ordine alle procure reciprocamente conferite, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preso atto dell'intervenuto accordo prospettato dalle parti va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande proposte nelle cause Rg 10959/1999 ed Rg 39465/2001, ad eccezione di quella di rendiconto formulata nella causa Rg 10959/1999 con esclusivo riferimento alla gestione dei conti correnti comuni (note di parte attrice in data 28.1.2005 e conclusioni), costituente pertanto l'oggetto dell'odierno giudizio.

Il procedimento di rendiconto ai sensi dell'art. 263 c.p.c. è idoneo a condurre non solo alla prova, ma direttamente all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendere il conto ed ha quindi duplice natura, istruttoria e decisoria.

Sotto il primo profilo volto all'accertamento di un comune rapporto di dare ed avere il giudice, su istanza delle parti, ha ordinato alle stesse la presentazione dei rendiconti.

L'esito del mezzo di prova non ha esaurito il contenuto della domanda attrice diretta ad ottenere la dichiarazione dell'esistenza

dell'invocato diritto di credito per le somme ritenute dovute per gli atti di gestione compiuti dalla convenuta.

Va precisato che il preteso obbligo della convenuta alla resa del conto non è stato fondato sull'art. 723 c.c. che disciplina la resa dei conti che i condividenti devono effettuare dal momento in cui è sorta la comunione, obbligo che trae origine dalla divisione (Cass. 1.2.1995 n. 1144).

Parte attrice ha ripetutamente fondato l'obbligo del rendiconto a carico della sorella sull'art. 1713 c.c. in tema di mandato in base al quale il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Si evince dagli atti (doc. n. 5 attrice) il conferimento in data 9.4.1976 da parte di [REDACTED] di procura ad negotia alla sorella [REDACTED] del potere di rappresentanza in tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio.

Come è noto la procura consiste in un negozio unilaterale per la cui efficacia non occorre l'accettazione del procuratore ed il rapporto si distingue dalla relazione interna tra rappresentante e rappresentato, cd. rapporto di gestione riconducibile a fonti diverse.

Nel caso di specie risulta documentalmente provato il conferimento di procura generale con atto unilaterale sottoscritto dall'attrice, mentre non è stata fornita alcuna prova della sussistenza inter partes di un contratto di mandato ad gerendum, per attività gestoria, e della conseguente assunzione da parte della convenuta dell'obbligo di compiere atti giuridici per conto della sorella, e del conseguente obbligo di presentare il conto di atti e negozi compiuti nell'interesse comune o nell'interesse della sorella.

Il preteso obbligo a carico di [REDACTED] non può dirsi provato per il fatto che la convenuta in modo generico non ha

contestato di essersi occupata della gestione del patrimonio comune, circoscrivendo la resa del conto ad un'operazione di vendita di un immobile comune ed alla destinazione del ricavato. La generica non contestazione non equivale a riconoscimento spontaneo e volontario dell'obbligo.

Il richiamo alla disciplina del mandato appare impropria in relazione alla pretesa gestione di conti correnti, per di più comuni, delle cui movimentazioni la cointestaria attrice era al corrente, non integrando gli stessi il compimento di atti giuridici per i quali sarebbe intervenuto l'accordo di mandato, ed avendo in ogni caso la convenuta espressamente contestato la sussistenza a suo carico in qualità di mandataria di un obbligo unilaterale di rendiconto della gestione di conti correnti intestati ad entrambe le sorelle [REDACTED]

Il Tribunale non ritiene pertanto provato il preteso diritto di [REDACTED] di esigere dalla sorella la formazione del conto relativo ai conti correnti comuni.


Sussistono giusti motivi in considerazione della natura della causa e della qualità delle parti per compensare tra le stesse le spese di lite.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

la domanda rigetta
dichiara
compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 14.12.2005



H Giudice